

111

DISEGNO DI LEGGE N. 47

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 233/A IV Legislatura

Schema D.D.L. "Modificazioni ed integrazioni  
alla L.R.n. 36/84", concernente l'igiene e  
la Sanità pubblica ed il servizio farmaceuti-  
co "".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 14/7/87.

# REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

"MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE N. 36

DEL 20 LUGLIO 1984,

CONCERNENTE L'IGIENE E SANITA' PUBBLICA

---

ED IL SERVIZIO FARMACEUTICO"

# REGIONE PUGLIA

## RELAZIONE

La legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 "Norme concernenti l'igiene e la sanità pubblica ed il servizio farmaceutico", che ha operato il trasferimento delle funzioni di igiene e sanità pubblica alle UU.SS.LL., in attuazione della Legge 833/1978, nell'arco temporale iniziale di vigenza ha suscitato perplessità interpretative e difficoltà operative che hanno indotto a proporre alcune norme di modifica della stessa, attesa l'esigenza di dare una più uniforme disciplina nel quadro istituzionale venutosi a creare con la soppressione degli uffici dei medici Provinciali disposta dall'art. 29 lett. b) della predetta legge regionale.

Il presente disegno di legge disciplina in particolare:

- la sostituzione del medico Provinciale in tutte le Commissioni, Comitati e Collegi ad ambito provinciale di cui lo stesso faccia parte quale portatore di specifici interessi igienico-sanitari assicurando quindi funzionalità e unitarietà di indirizzi alle Commissioni nell'ambito sanitario;
- la competenza alla nomina delle Commissioni aventi carattere igienico-sanitario con modifica della composizione delle stesse qualora queste prevedano la partecipazione di componenti o segretari appartenenti ad enti e uffici le cui funzioni siano state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale;
- la composizione delle Commissioni ex artt. 11 della legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 in relazione a obiettive difficoltà riscontrate nel reperimento di medici in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 assicurando un più spedito funzionamento delle Commissioni;

(Dott. Corradino MARZOCCHI)

W G

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

- una più corretta articolazione del procedimento previsto per la revisione delle piante organiche delle farmacie dei singoli Comuni.

## Art. 1

La molteplicità delle Commissioni ad ambito provinciale previste dalle leggi vigenti di cui il medico Provinciale faceva parte quale portatore di specifici interessi igienico-sanitari in un più ampio contesto, ha creato notevole difficoltà e perplessità per il funzionamento delle Commissioni non aventi esclusivo interesse sanitario.

Infatti, secondo il disposto del secondo comma art. 8, in dette Commissioni il medico Provinciale dovrebbe essere sostituito di volta in volta dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. competente per territorio o per materia.

Del resto in molti casi, nella competenza di detti Comitati e Collegi rientra anche la definizione di linee e programmi aventi carattere generale la cui formulazione richiede univocità di indirizzi anche per la competenza medica prevista nel Comitato e rappresentata dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica.

Con il presente disposto, pertanto, vengono superate dette difficoltà, più volte rappresentate da enti e organismi presso cui operano le Commissioni.

## Art. 2

La Legge Regionale non ha disciplinato espressamente la competenza alla nomina di alcune Commissioni ad ambito provinciale le cui funzioni sono state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale (D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803-polizia mortuaria; D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995 - patenti minorati; Legge 2 aprile 1968, n. 482 - accertamenti sa

# REGIONE PUGLIA

- 3 -

nitari per le assunzioni obbligatorie; D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 - radiazioni ionizzanti; R.D. 9 gennaio 1928 n. 147 - gas tossici).

Col presente articolo la sfera di competenza territoriale delle Commissioni viene mantenuta ad ambito provinciale e la nomina attribuita alla Unità Sanitaria Locale del Capoluogo di provincia, al fine di assicurare continuità nel funzionamento delle Commissioni la cui composizione, del resto, prevede specifiche competenze tecniche non sempre reperibili a livello di ciascuna Unità Sanitaria Locale.

In particolare, inoltre, la Commissione esaminatrice di cui all'art. 32 del D.P.R. 9 gennaio 1927 n. 147, viene prevista su base provinciale, e non più regionale, come dettava il D.M. 9 maggio 1927.

Alla Commissione sono state apportate le necessarie sostituzioni in relazione al trasferimento delle funzioni di competenza della stessa al Servizio Veterinario Nazionale.

## Art. 3

L'art. 11 della legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 non ha consentito uno scorrevole espletamento delle attività connesse all'accertamento delle invalidità per i seguenti principali motivi:

- composizione della Commissione che richiede la specializzazione in medicina Legale e del Lavoro per alcuni componenti, non facilmente reperibili in ciascuna U.S.L.;

- mancata previsione legislativa per la nomina dei sostituti;
- mancata previsione di più Commissioni per ciascuna U.S.L. a fronte del notevole afflusso di istanze;
- mancata adeguamento dei compensi ai componenti.

Con il presente articolo pertanto vengono ad essere rimosse le riscontrate difficoltà operative con la previsione di più Commissioni e con la nomina dei sostituti.

Inoltre, il requisito della specializzazione in Medicina Legale e del Lavoro posto come indispensabile per far parte della Commissione,

(Dott. Corradino MARZO)  
L'ASSESSORE

# REGIONE PUGLIA

- 4 -

viene richiesto in via di preferenza; ciò analogamente alla composizione della Commissione Medica di appello di cui all'art. 12 della legge regionale n. 36/1984.

Per i Comuni di Bari e Taranto, è stata prevista la concentrazione operativa delle Commissioni con estensione della competenza delle stesse all'intero ambito comunale, eliminando così gli ambiti territoriali subcomunali di competenza.

La nomina di più Commissioni, di supplenti, e l'aumento del numero delle sedute ai fini del pagamento delle competenze consentono alle Commissioni di eliminare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'arretrato di lavoro accumulatosi nel tempo; in tal senso dispone l'ultimo comma dell'articolo.

## Art. 4

In parallelo con l'articolo precedente, il presente articolo provvede alla previsione della nomina di più Commissioni, di membri supplenti, dell'aumento nel numero delle sedute ai fini del pagamento delle Commissioni nonché alla fissazione della data entro la quale devono essere definiti i ricorsi precedenti.

## Art. 5

Le procedure stabilite per la revisione delle piante organiche delle sedi farmaceutiche nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali hanno evidenziato una serie di difficoltà operative che la modifica proposta dall'art. 22 intende superare.

Innanzitutto, scadendo i termini dei vari adempimenti e conferendo agli stessi il crisma della perentorietà si intende proseguire lo scopo di pervenire entro ogni anno pari all'approvazione della pianta organica delle farmacie delle Unità Sanitarie Locali.

L'ASSESSORE

(Dott. Corradino MARZO)

./.

# REGIONE PUGLIA

- 5 -

Inoltre, pur affidando agli organi delle Unità Sanitarie Locali l'onere degli adempimenti formali, si è investito sostanzialmente il consiglio comunale della più cospicua incombenza della definizione della strutturazione delle sedi farmaceutiche, ancorchè sub specie di parere.

## Art. 6

La formulazione letterale dell'art. 27 della legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 omette l'indicazione degli enti pubblici quali titolari delle farmacie nelle quali può avvenire la distribuzione agli assistiti delle preparazioni farmaceutiche, del materiale sanitario e di medicazione.

L'articolo rimedia a tale omissione eliminando ogni equivoco in merito.

## Art. 7

Il terzo comma dell'art. 33 della legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 fissava in via provvisoria i compensi spettanti ai componenti delle Commissioni di cui agli artt. 11 e 12 della stessa legge.

Con il presente articolo si propone una disciplina organica della corresponsione dei compensi per i componenti e segretari delle Commissioni elencate nell'art. 2 della presente legge, le cui funzioni sono state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale.

La misura dei compensi è stabilita in £. 25.000 per ogni giornata di seduta, oltre al compenso aggiuntivo di £. 5.000 - per ogni caso definito - per i componenti delle Commissioni che effettuano accertamenti diagnostici.

In relazione alla presenza di componenti dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, detti compensi spettano agli stessi esclusivamente qualora l'attività della Commissione sia espletata al di fuori del normale orario di lavoro o di altre attività comunque retribuite.

L'ASSESSORE  
(Dott. Corradino MARZO)

# REGIONE PUGLIA

- 6 -

Detti compensi sono posti a carico delle Unità Sanitarie Locali in cui hanno sede le Commissioni.

Per quanto riguarda le spese di funzionamento delle Commissioni di cui al D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995 - patenti minorati, viene seguita la disciplina prevista dalla specifica normativa.

  
L'ASSESSORE  
(Dott. Corradino MARZO)



# REGIONE PUGLIA

- Art. 1 -

1. All'art. 8 della legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 sono aggiunti i seguenti commi:

"Nelle Commissioni, Comitati e Collegi ad ambito provinciale per i quali le leggi vigenti prevedono la partecipazione, quale componente, del Medico Provinciale, lo stesso è sostituito dal responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale del Comune capoluogo di provincia.

Per i Comuni di Bari e Taranto, l'individuazione dell'Unità Sanitaria Locale il cui dirigente del Servizio d'Igiene Pubblica sostituisce il Medico Provinciale è effettuata dal Consiglio Comunale ai sensi del precedente art. 5 comma 2.

Fino alla individuazione dell'Unità Sanitaria Locale da parte del Consiglio Comunale, il Medico Provinciale è sostituito dal responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale in cui ha sede la Commissione, il Comitato o il Collegio ad ambito provinciale".

L'ASSESSORE  
(Dott. Coltracino MARZC)

# REGIONE PUGLIA

- Art. 2 -

1. Alla legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 è aggiunto il seguente articolo 8 bis:

"Le Commissioni di cui al D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, D.P.R. 23 settembre 1976 n. 995, Legge 2 aprile 1968 n. 482, D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185, R.D. 9 gennaio 1927 n. 147, sono nominate dal Comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale di ciascun Comune capoluogo di provincia, hanno sede presso la stessa, ed operano con competenza estesa a tutto il territorio provinciale.

Per i Comuni di Bari e Taranto, l'individuazione dell'Unità Sanitaria Locale competente alla nomina è effettuata dal Consiglio Comunale ai sensi del precedente Art. 5 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Decorso inutilmente detto termine, l'individuazione dell'Unità Sanitaria Locale competente alla nomina della Commissione e presso cui questa avrà sede è effettuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale su deliberazione della stessa.

Alla composizione delle Commissioni, prevista dalle rispettive leggi, sono apportate le seguenti variazioni:

- a) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro preferibilmente appartenente al ruolo del personale del Servizio Sanitario;
- b) ~~il medico igienista del ruolo regionale e il medico del ruolo regionale sono sostituiti da medici del ruolo del personale~~ del Servizio Sanitario appartenenti al Servizio di Igiene Pubblica;
- c) l'esperto in chimica membro del soppresso Consiglio Provinciale di Sanità è sostituito dal direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
- d) il funzionario regionale con funzione di segretario è sostituito da un dipendente amministrativo del ruolo del personale del Servizio Sanitario appartenente almeno alla posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il titolo di istruzione di secondo grado.

L'ASSESSORE  
(Dott. Corradino MARZO)

# REGIONE PUGLIA

segue Art. 2

Alla composizione della Commissione esaminatrice di cui all'art. 32 del D.P.R. 9 gennaio 1927 n. 147, sono apportate le seguenti variazioni:

- a) il Vice Prefetto, o consigliere di Prefettura, è sostituito dal Responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale in cui ha sede la Commissione, con funzioni di Presidente;
- b) il medico provinciale è sostituito da un funzionario medico del Servizio d'Igiene Pubblica di Unità Sanitaria Locale ricompresa nell'ambito provinciale;
- c) il funzionario dell'ufficio sanitario provinciale con funzioni di segretario è sostituito da un dipendente amministrativo dell'Unità Sanitaria Locale in cui ha sede la Commissione, appartenente almeno alla posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il titolo di istruzione di secondo grado.

L'ASSESSORE  
(Dott. Corradino MARZO)

# REGIONE PUGLIA

- Art. 3 -

1. L'art. 11 della legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 è così sostituito:

"In ciascuna Unità Sanitaria Locale è costituita una Commissione sanitaria per l'assolvimento dei compiti di cui alle leggi <sup>26 maggio</sup> 1970 n. 381 <sup>f</sup> 27 maggio 1970 n. 382 e 30 marzo 1971 n. 118.

La Commissione, nominata dal Comitato di gestione, è composta:

- dal Responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o, in mancanza, da altro medico addetto al Servizio ovvero, in mancanza, da medico di altro servizio con funzioni di Presidente, nonché:

- a) da un medico specialista in neuropsichiatria o disciplina equipollente, da due medici specialisti preferibilmente in medicina legale o del lavoro o disciplina equipollente o affine, di cui uno designato dalle Associazioni Nazionali Mutilati ed Invalidi Civili, aventi per legge la personalità giuridica ed i compiti di rappresentanza della categoria, per le funzioni di cui alla legge 30 marzo 1971 n. 118;
- b) da due medici specialisti in oculistica, di cui uno designato dalla Unione Italiana Ciechi, per le funzioni di cui alla legge 27 maggio 1970 n. 382;

---

c) da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, di cui uno designato dall'Associazione Nazionale per l'Assistenza ai Sordo muti, per le funzioni di cui alla legge 26 maggio 1970 n. 381.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'Unità Sanitaria Locale appartenente almeno alla posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il titolo di istruzione di secondo grado.

# REGIONE PUGLIA

segue Art. 3

Tutti i sanitari di cui alle lettere a) - b) e c) del presente articolo saranno scelti preferibilmente tra i dipendenti del Servizio sanitario.

Con gli stessi requisiti e modalità di cui ai precedenti commi possono essere nominati i membri supplenti della Commissione, ivi compreso il segretario.

In relazione al flusso delle domande il Comitato di gestione nomina, fissando i relativi ambiti territoriali di competenza o criteri obiettivi di ripartizione delle istanze, più Commissioni fino ad un massimo di una ogni 50.000 abitanti o frazione superiore a 25.000.-

Per i Comuni di Bari e Taranto le Commissioni hanno sede unica con competenza delle stesse estesa all'intero territorio comunale. I rispettivi Comuni individuano la sede, fissano i criteri obiettivi di ripartizione delle istanze e determinano il fabbisogno di personale che ciascuna Unità Sanitaria Locale deve mettere a disposizione per i servizi amministrativi unificati delle Commissioni.

Qualora la natura e la gravità della minorazione lo richiedano, la Commissione, su richiesta documentata dall'interessato, può disporre che la visita medica sia effettuata a domicilio da un componente medico, unitamente al segretario.

Nella prima seduta successiva, la Commissione, valutata la relazione predisposta dal medico di cui al comma precedente, decide sull'accertamento delle condizioni di invalidità.

Limitatamente agli anni 1987/1988 le Commissioni sono autorizzate ad effettuare fino a dieci sedute in eccedenza alle dodici previste dalla Legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Le istanze pendenti alla data di entrata in vigore della presente Legge, devono essere definite entro un anno dalla stessa data".

L'ASSESSORE  
(Dott. Corradino MARZO)

# REGIONE PUGLIA

- Art. 4 -

1. All'art. 12 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 sono aggiunti i seguenti commi:

"Con gli stessi requisiti e modalità di cui ai precedenti commi possono essere nominati i membri supplenti delle Commissioni, ivi compresi il segretario.

In relazione al numero dei ricorsi da esaminare possono essere nominate più Commissioni regionali. La Giunta regionale individua la sede delle Commissioni e fissa obiettivi criteri di ripartizione dei ricorsi tra le varie commissioni.

Qualora la natura e la gravità della minorazione lo richiedano, la Commissione, su richiesta documentata dell'interessato, può disporre che la visita medica sia effettuata a domicilio da un componente medico, unitamente al segretario.

Nella prima seduta successiva, la Commissione, valutata la relazione predisposta dal medico di cui al comma precedente, decide sull'accertamento delle condizioni di invalidità.

Limitatamente agli anni 1987/1988 le commissioni sono autorizzate ad effettuare fino a dieci sedute in eccedenza alle dodici sedute previste dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere definiti entro un anno dalla stessa data".

L'ASSESSORE  
(Dott. Corradino MARZO)

# REGIONE PUGLIA

- Art. 5 -

L'art. 22 della legge 20 luglio 1984, n. 36 è così sostituito:  
"Il Presidente del Comitato di gestione delle Unità Sanitarie Locali, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno pari, deve richiedere ai comuni interessati il parere in ordine alla pianta organica delle farmacie.

Il Consiglio comunale di ciascuna comune deve, entro e non oltre il successivo mese di giugno, inviare alla Unità Sanitaria Locale atto deliberativo di conferma della pianta organica esistente ovvero di revisione della stessa.

In caso di revisione, la deliberazione del Consiglio comunale deve indicare la popolazione residente nell'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione, in base ai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T., il numero delle sedi farmaceutiche esistenti, le nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate da spostamenti avvenuti nella popolazione, la sede e la circoscrizione della zona di ciascuna farmacia.

Alla deliberazione deve essere allegata una planimetria contenente la ridefinizione delle zone di pertinenza di ciascuna farmacia.

Decoroso il termine del 30 giugno deve intendersi per acquisito il parere dei Consigli comunali.

Il Presidente del Comitato di gestione, ricevuto il provvedimento del Consiglio comunale, lo invia, entro e non oltre dieci giorni, all'Ordine Provinciale dei Farmacisti per l'acquisizione del relativo parere, che si intenderà acquisito ove non pervenga entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comitato di gestione, acquisito il parere dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti, rimette con proprio provvedimento gli atti all'Assemblea Generale che, entro e non oltre il mese di settembre, delibera la proposta alla Giunta Regionale dei provvedimenti relativi alla determinazione e alla revisione delle piante organiche delle farmacie dei

1  
257  
L'ASSESSORE  
(Dott. Corradino MARZO)

# REGIONE PUGLIA

segue Art. 5

singoli comuni e alla istituzione di farmacie succursali.

Il provvedimento dell'Assemblea Generale deve essere trasmesso all'Assessorato Regionale alla Sanità entro e non oltre il successivo mese di ottobre.

Decorso i termini di cui al comma precedenti, gli organi regionali di controllo provvedono in via sostitutiva.

La Giunta Regionale adotta i provvedimenti di approvazione delle piante organiche delle farmacie di ciascuna Unità Sanitaria Locale entro il mese di dicembre dello stesso anno!

In caso di rifiuto della Giunta Regionale, l'Assessorato Regionale alla Sanità provvede in via sostitutiva, entro il termine di cui al comma precedente, a formulare il parere di cui si parla nel comma precedente. Il numero delle posti in gestione concesso, il nuovo organico e l'assistenza farmaceutica determinata, in conformità a quanto nella polizza, nonché la carenza di medici, sono da considerarsi...

Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato dalla Giunta Regionale entro il termine di cui al comma precedente.

Decreto in data del 20 giugno 1960. L'ASSESSORE REGIONALE  
(Dott. Corradino MARZO)

Il Presidente del Comitato di gestione, ricevuto il provvedimento del Consiglio Regionale ha incaricato il Dr. ...

Il ... ha provveduto a ...

Il ... ha provveduto a ...

Il ... ha provveduto a ...



# REGIONE PUGLIA

- Art. 6 -

Il primo comma dell'art. 27 della legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 è così modificato:

"L'Unità Sanitaria Locale può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche, il materiale sanitario e il materiale di medicazione per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui siano titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari/dipendenti".

L'ASSESSORE  
(Dott. Corradino MARZO)

# REGIONE PUGLIA

- Art. 7 -

1. Il terzo comma dell'art. 33 della legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 è così sostituito:

"Ai Presidenti, Componenti e Segretari, qualora previsti, dei Comitati, Collegi e Commissioni di cui ai precedenti articoli 8/bis, 11 e 12 è dovuto il compenso di lire 25.000 (venticinquemila) per ogni giornata di seduta. Nel caso in cui le Commissioni svolgano accertamenti diagnostici per singole persone, ai Presidenti e Componenti è dovuto, in aggiunta, il compenso di lire 5.000 (cinquemila) per ogni caso definito".

2. All'articolo 33 sono altresì aggiunti i seguenti commi:

"I compensi dovuti al personale del Servizio Sanitario e del ruolo regionale di cui al precedente comma, spettano solo se l'attività della Commissione sia espletata al di fuori del normale orario di lavoro o di altra attività comunque retribuita.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 13, le spese di funzionamento delle Commissioni, Comitati e Collegi, sono a carico delle Unità Sanitarie Locali in cui hanno sede le Commissioni.

Per le Commissioni di cui al D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, i diritti dovuti dagli utenti e le quote da destinare per le spese di funzionamento delle Commissioni o per gli emolumenti ed i rimborsi delle spese ai componenti sono fissati nella misura e corrisposti con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dal sedicesimo comma dell'art. 481 dello stesso D.P.R.-"

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 12/2/82

L'ASSESSORE  
(Dott. Corradino MARZO)